

Produzione di documenti - personalita' (diritti della) - riservatezza Divieto ex art. 48 del Codice Deontologico Forense - Esclusiva rilevanza sul piano deontologico e disciplinare - Conseguenze - Produzione del documento contenente la corrispondenza viet

In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21205 del 24/07/2025 (Rv. 675702 - 01)